

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3624 del 14/07/2018
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - FIUME LAMONE - PROC RA13A0028/15RN01 - COMUNE DI BRISIGHELLA (RA), LOC. SARNA - RICHIEDENTE CONSORZIO IRRIGUO POGGIO SAN RUFFILLO - USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME LAMONE E DI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI CON ATTRAVERSAMENTI, CON VARIANTE NON SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' ALL'INTERNO DI PROCEDIMENTO DI VIA REGIONALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3786 del 13/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SUPERFICIALI
FIUME LAMONE
PROC RA13A0028/15RN01
COMUNE DI BRISIGHELLA (RA), LOC. SARNA
RICHIEDENTE CONSORZIO IRRIGUO POGGIO SAN RUFFILLO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI DAL
FIUME LAMONE E DI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI CON ATTRAVERSAMENTI,
CON VARIANTE NON SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' ALL'INTERNO DI
PROCEDIMENTO DI VIA REGIONALE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpa sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021". (allegati C e D);

PREMESSO CHE:

- la derivazione in oggetto è stata autorizzata in solido al Consorzio Irriguo Poggio – San Ruffillo di Faenza C.F. 02471500393 e al Consorzio Irriguo Errano Sarna C.F. 02471500393, con determina del Servizio Tecnico di Bacino Romagna N. 3493 del 18/03/2014 a seguito della valutazione d'impatto ambientale positiva a norma dell'art. 17 della L.R. n. 9 del 18/05/1999, a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Lamone in comune di Brisighella, in loc Sarna su terreno demaniale prospiciente quello distinto nel NCT di detto comune foglio n. 24, mappale n. 50, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=725.345 - , Y= 903.083 per il riempimento degli invasi interaziendali denominati "CASTAGNETO" E "MOLINO DEL ROSSO" ad uso irrigazione agricola;
- l'occupazione aree demanio idrico riguardante i sette attraversamenti interrati del Fiume Lamone ed altri Rii demaniali con condotta di distribuzione irrigua dall'invaso denominato "Castagneto", in località varie del Comune di Brisighella e Faenza è stata autorizzata con determinazione N. 8270 del 18/06/2014;

- è stata presentata domanda unificata di rinnovo della concessione di derivazione e di occupazione demaniale assunta al protocollo regionale in data 29/12/2015 col N. 891550 dal solo Consorzio Irriguo Poggio San Ruffillo;

PRESO ATTO che:

- l'invaso Molino del Rosso non è stato realizzato per motivazioni economiche e con nota in data 14/09/2016 il Consorzio irriguo Errano-Sarna ha richiesto l'archiviazione della pratica della pratica edilizia;
- il Consorzio Irriguo Poggio-San Ruffillo ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina la richiesta di attivazione della procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio 1999 e s.m.i., allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (SIA) ed il progetto definitivo relativo al progetto in oggetto. Tale istanza stata acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con PG 2017/173655 del 15 marzo 2017;
- che il progetto di ampliamento prevede l'allargamento dell'invaso denominato "Castagneto" per aumentare la sua attuale capacità di accumulo da 161.600 mc fino a circa 250.000 mc e le lavorazioni e le opere da eseguire per l'estensione della rete di distribuzione irrigua in esercizio verso nord-ovest, in loc. Sarna, nel territorio del Comune di Faenza e la loc. Rio Chiè, in Comune di Brisighella, per una lunghezza di circa 14 Km, a servizio delle aziende agricole del Consorzio Irriguo Poggio-San Ruffillo;
- che l'ampliamento prevede anche una variante dell'occupazione demaniale, in quanto sono previsti 5 nuovi attraversamenti;
- con nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, protocollata agli atti Arpae in data 29/08/2017 n. PGRA 2017/11669, a firma del responsabile del procedimento, Ing. Paolo Ferrecchi che ha sostituito l'Arch. Di Stefano Alessandro, la Regione Emilia-Romagna ha indetto, ai sensi dell' art. 14, comma 4 della Legge 241/90 e dell'art. 18 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza di Servizi per l'esame degli elaborati presentati in merito alla derivazione dal fiume Lamone in Località Sarna del Comune di Brisighella (RA), convocando contestualmente la prima riunione per il giorno 13/09/2017, nonché per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati necessari al rilascio della concessione;
- successivamente, con nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, PGRA 2017/12092 del 07/09/2017, è stata spostata la data della Conferenza dei Servizi per il giorno 14/09/2017;
- la Struttura ARPAE, competente per territorio, è stata invitata a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale ha svolto la propria istruttoria in relazione alla concessione per la derivazione di acqua pubblica non ritenendo necessario acquisire pareri per la derivazione, ma solo il Nulla osta idraulico, in quanto trattasi di rinnovo con variante non sostanziale;
- con nota PG 2017/695954 del 31/10/2017 la Regione Emilia Romagna ha richiesto documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa è stata acquisita agli atti della regione Emilia-Romagna al PG 2018/48553 del 25/01/2018;
- con nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, protocollata agli atti Arpae in data 16/03/2018 con PGRA 2018/3540, a firma del responsabile del procedimento, Dott. Valerio Maroni che ha sostituito l'Ing. Paolo Ferrecchi, la Regione Emilia-Romagna ha indetto, ai sensi dell' art. 14, comma 4 della Legge 241/90 e dell'art. 18 della L.R. 9/99 e successive

modifiche ed integrazioni, la seconda Conferenza di Servizi per l'esame della documentazione integrativa presentata, convocando contestualmente la seconda riunione per il 21/03/2018;

- la Conferenza di Servizi indetta ai sensi del Titolo III L.R. 9/1999 e successive modifiche integrazioni ha formalizzato nel "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'INVASO INTERAZIENDALE DENOMINATO "CASTAGNETO" AD USO IRRIGUO AL SERVIZIO DEL CONSORZIO IRRIGUO POGGIO-SAN RUFFILLO, NEI COMUNI DI BRISIGHELLA E DI FAENZA IN LOCALITA' SARNA, NEL COMUNE DI FAENZA (RA)" " in data , redatto con l'assenso dei rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima, le risultanze dell'istruttoria da essa espletata;
- la suddetta Conferenza di Servizi ha ritenuto che il progetto sia nel complesso ambientalmente per gli usi irriguo COMPATIBILE a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate all'interno del "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE";
- le procedure di pubblicazione della domanda, anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale 41/2000, sono state adempiute con avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 216 in data 26/07/2017 e, con cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;

ESAMINATA la documentazione allegata alla domanda e successivamente integrata, anche sulla base di quanto determinato in Conferenza di Servizi, si evince che le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi della concessione da rinnovare sono i seguenti:

- portata massima 30 l/s;
- prelievo annuo 327.240 mc;
- le opere di derivazione sono ubicate in comune di Brisighella, su terreno demaniale in corrispondenza del foglio distinto nel NCT di detto comune al n. 24, mapp. n.156 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X= 725.345,Y= 903.083;
- il prelievo avviene da un unico punto sul Lamone;
- per la rete di adduzione sono già presenti 7 attraversamenti di aree demaniali (rii e corsi d'acqua) autorizzati, a cui ne vengono aggiunti 5 nuovi;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che:

- per le caratteristiche e l'uso sopra descritti il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria di cui al R.R.n.41/01;
- trattandosi di rinnovo con varianti non sostanziali risultano ancora validi i pareri a suo tempi espressi da Provincia, Consorzio e Autorità di Distretto, previa valutazione della compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione Distrettuale, effettuata a cura della SAC

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato D) e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti della SAC ed acquisita anche dalla Conferenza di Servizi:

- **08000000000 5 ER – fiume Lamone – sezione di chiusura: Errano STATO chimico BUONO**

STATO ecologico SCARSO
DMV (medio) maggio/settembre 0,31 mc/s
DMV (medio) ottobre/aprile 0,46 mc/s

VALUTATO in specifico che:

- il corpo idrico di interesse non è in stress idrico;
- che trattandosi di rinnovo di concessione di derivazione ordinaria per una portata massima di 30 l/s, si conferma la necessità di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione delle portate prelevate;
- non si ritengono necessari interventi particolari relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 mediante applicazione del deflusso minimo vitale (DMV) previsto;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola, valutata sui dati di riparto colturale complessivo di tutte le aziende servite, ricavati dall'allegato 2_5 Relazione Agronomica dello Studio di Impatto Ambientale, che portano ad un fabbisogno complessivo richiesto di 327.240 mc/a in quanto si applicano le migliori pratiche agronomiche volte al risparmio della risorsa idrica. Le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia compatibile sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 in quanto il fabbisogno teorico massimo delle colture del comparto per i 619 Ha circa interessati porta a un fabbisogno teorico complessivo delle colture di 1.289.922,85 mc superiore ai 327.240 mc richiesti. Fabbisogno teorico calcolato senza la necessità di tener conto di eventuali perdite dei sistemi irrigui.

CONSIDERATO INOLTRE che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;

PRESO ATTO della nota trasmessa dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. PC/2018/32073 del 13/07/2018, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi dell'art. 6 e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41, con le modifiche richieste per l'uso riempimento dell'invaso denominato "Castagneto" e per i cinque nuovi attraversamenti, con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

PRESO ATTO che il richiedente dovrà restituire il disciplinare firmato per accettazione entro tre mesi dalla adozione dell'atto di VIA e regolarizzare i pagamenti relativi all'adeguamento del deposito cauzionale ed al canone, pena la decadenza dell'atto stesso;

TENUTO CONTO che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,
D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria al Comune di Brisighella con variazione di titolarità al Consorzio Irriguo Poggio San Ruffillo di Faenza C.F. 02471500393 dal fiume Lamone, in località Sarna del comune di Brisighella, ad uso irrigazione agricola per il riempimento di un vaso denominato "Castagneto", con la realizzazione di ulteriori 5 nuovi attraversamenti di aree demaniali;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 30,00 corrispondente ad un **volume complessivo annuo di circa mc/a 327.240**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2032 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota n. prot. PC/2018/32073 del 13/07/2018;
6. di fissare in € 2036,76 il valore del canone per l'anno 2018 determinato sulla base della normativa citata in premessa di cui € 1.319,43 per la risorsa idrica, ed in € 717,33 per l'occupazione di terreno demaniale;
7. sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi ad eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2018 dovranno essere versati anticipatamente entro il 31 marzo di ciascun anno e che dovrà essere trasmessa a questa Agenzia la copia dell'avvenuto pagamento. Sarà cura del richiedente contattare questa Agenzia per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018, che saranno definiti da futuri atti regionali;
9. di fissare l'importo di **€ 766,11** (€ 2.036,76 - € 51,65 importo già versato per la risorsa idrica e - € 1.224,00 importo già versato per gli attraversamenti) quale integrazione al deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;
10. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi al canone dovuto oltre al versamento del deposito cauzionale;
11. di dare atto che in data 21/12/2015, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione, le spese di istruttoria pari ad € 75,00 che andranno integrate con un versamento di € 215,70 in quanto l'istruttoria rientra in un endoprocedimento in procedura complessa ai sensi della DGR n. 65/2015;
12. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
13. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

14. di stabilire che l'utente dovrà restituire alla SAC di Ravenna il disciplinare di concessione regolarmente firmato entro tre mesi dalla conclusione della procedura di via, unitamente alle integrazioni delle somme dovute per il deposito cauzionale le spese di istruttoria e il canone dovuto;
15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
16. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
17. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
18. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria con variante non sostanziale e cambio di titolarità di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Lamone per il riempimento dell'invaso denominato "Castagneto" e per l'occupazione di aree demaniali con attraversamenti, richiesta dal Consorzio Irriguo Poggio San Ruffillo C.F. 02471360392 Pratica n. RA13A0028/15RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene dal corpo idrico Fiume Lamone 080000000000 5 ER (Sezione chiusura: Errano), mediante opere fisse, poste sulla sponda sinistra del fiume Lamone costituite da:

- una stazione di pompaggio fissa, con elettropompa della potenza di 11 Kw e portata massima di 30 l/s;
- tubo di pescaggio removibile con diametro di 225 mm e succhieruola di adduzione dal fiume;
- condotta con diametro 160 mm di uscita diretta all'invaso.

Il punto di prelievo è ubicato in località Sarna nel Comune di Brisighella, su terreno antistante a quello distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 24, mapp. n. 156, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X=725.345, Y= 903.083.

La risorsa serve per il riempimento dell'invaso denominato "Castagneto" gestito dal Consorzio Irriguo Poggio-San Ruffillo utilizzato per l'irrigazione agricola tramite impianti prevalentemente a goccia di ha 619,51 di terreni coltivati a colture erbacee ed arboree

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 30,00;
- volume annuo circa mc 327.240;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una **minima quantità d'acqua pari a mc/s 0,31 nel periodo da maggio a settembre e in mc/s 0,46 nel periodo da ottobre ad aprile** quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 sulla base di quanto definito dal Piano di Gestione distrettuale e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART.3

ATTRAVERSAMENTI DEMANIALI

Con determinazione regionale n. 8270 del 18/06/2014 è stata accordata al Consorzio Irriguo Poggio San Ruffillo la concessione per l'occupazione e l'utilizzo di un'area demaniale con sette attraversamenti dal fiume Lamone ed altri Rii demaniali con condotta di distribuzione irrigua dall'invaso denominato "Castagneto" e precisamente:

- FIUME LAMONE – in località Colombarina del comune di Brisighella antistante mapp. 70 del Foglio 47, identificato nella documentazione presentata col codice 1F – di lunghezza m 25 circa, entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- RIO SAN RUFFILLO – in località Archetta del comune di Brisighella antistante mapp. 21 de Foglio 32, identificato nella documentazione presentata col codice 2F di lunghezza m 4 circa entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- FIUME LAMONE - in zona del comune di Brisighella antistante mapp. 83 del Foglio 47, identificato nella documentazione presentata col codice 3F – di lunghezza m 35 circa, entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- RIO QUINTO – in zona del comune di Brisighella antistante mapp. 76 del Foglio 23, identificato nella documentazione presentata col codice 4F - di lunghezza m 4,30 circa entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- RIO DI PIOLO – in località Castagneto del comune di Brisighella antistante mapp. 65 del Foglio 24, identificato nella documentazione presentata col codice 5F di lunghezza m 9,20 circa entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- FIUME LAMONE – in località Casetto del Molino del comune di Brisighella antistante mapp. 34 del Foglio 24, identificato nella documentazione presentata col codice 6F - di lunghezza m 28 circa, entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- RIO SAN CRISTOFORO - in località Quartoletti del comune di Faenza antistante mapp. 131 del Foglio 216, identificato nella documentazione presentata col codice 7F - m 4,50 circa entro guaina in PVC Ø 160 mm;

Con il progetto di ampliamento dell'impianto irriguo di Poggio San Ruffillo la nuova rete di distribuzione si sviluppa soprattutto in destra idrografica del fiume Lamone, in località Sarna del comune di Faenza e in minima parte nel Comune di Brisighella intersecando il fiume Lamone, il Rio Limbecca, il Rio Castiglione e il Rio Chiè, e precisamente la richiesta di concessione riguarda l'occupazione e l'utilizzo di area demaniale con cinque nuovi attraversamenti:

- FIUME LAMONE – nei pressi dell'invaso Castagneto in località Molino del Rosso-Castagneto posto tra il comune di Brisighella mapp. 48 del Foglio 24 e del comune di Faenza mapp. 40 del Foglio 235, identificato nella documentazione presentata col codice F1 – di lunghezza m 22,30 circa, entro guaina in PVC Ø 500 mm;
- FIUME LAMONE – a valle della Chiusa di Errano in località Errano del comune di Faenza posto tra il mapp. 36 e 19 del Foglio 218, identificato nella documentazione presentata col codice F2– di lunghezza m 36,90 circa, entro guaina in PVC Ø 200 mm;
- RIO CHIE' – poco prima dell'abitato di Brisighella posto tra il mapp. 2 e 37 del Foglio 42, identificato nella documentazione presentata col codice F3– di lunghezza m 5,40 circa, entro guaina in PVC Ø 160 mm;
- RIO CASTIGLIONE - in località denominata "Ponte Lungo" del comune di Brisighella tra il mapp. 15 del Foglio 42 e il mapp. 28 del Foglio 43, identificato nella documentazione presentata col codice F4– di lunghezza m 2,00 circa, entro guaina in PVC Ø 160mm;
- RIO LIMBECCA - in via Tuliero bivio via Barbaccia in comune di Faenza tra il mapp. 112 e 17 del Foglio 136, identificato nella documentazione presentata col codice F5– di lunghezza m 3,60 circa, entro guaina in PVC Ø 350 mm;

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. PC/2018/32073 del 13/07/2018;

tutti gli attraversamenti del Demanio idrico (Fiume Lamone e rii minori) con le nuove condotte per l'espansione della rete irrigua dovranno essere segnalate con pali di opportuna dimensione su entrambe le sponde dei corsi d'acqua;

per quanto riguarda l'attraversamento del Fiume Lamone denominato F1, previsto in località Molino del Rosso/Castagneto/Molinaccio/La Vezzana (documento 2_11 del Quadro di riferimento progettuale), le lavorazioni non dovranno modificare la sezione idraulica tarata in corrispondenza del teleidrometro ivi presente. A lavori ultimati dovrà essere fornito a questo Servizio il rilievo della sezione idraulica risultante in conseguenza della realizzazione dello stesso attraversamento;

in concomitanza con la realizzazione dell'attraversamento del Fiume Lamone denominato F2, previsto a valle della chiusa di Errano (documento 2_11 del Quadro di riferimento progettuale), dovrà essere eseguito il completo svasso del deposito alluvionale attualmente presente a monte del guado;

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. PC/2018/32073 del 13/07/2018;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà

essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica

competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

ART. 5

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. Deve mantenere la strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo venturimetro o altri installata a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella DGR 2254/2016 relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, **è causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2032** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2032. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.